

(N. 2800)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1953

Aumento del fondo di riserva  
per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del disegno di legge che si presenta, è quello di riportare la consistenza del « Fondo di riserva per le spese impreviste », e le relative assegnazioni annuali, rimaste, così queste come quella, immutate fin dal 1941, ad una misura più adeguata alla funzione che il Fondo in parola è destinato ad assolvere e che è quella, come è noto, di fronteggiare i maggiori impegni che, in sede consuntiva, possono accertarsi in confronto degli stanziamenti dei capitoli di spesa della parte ordinaria di bilancio.

Tale eventualità, prevista e regolata con analogo dispositivo, anche dalla legge di contabilità generale dello Stato per i bilanci delle altre Amministrazioni statali, assume una particolare rilevanza per l'Amministrazione ferroviaria, più esposta delle altre alla difficoltà di contenere rigidamente le proprie spese, specialmente quelle più strettamente connesse alle

più inderogabili esigenze dell'esercizio, entro i limiti delle rispettive assegnazioni.

Ora è evidente che la misura attuale delle assegnazioni annue al Fondo di riserva di cui trattasi e la sua massima consistenza consentita, che sono rimaste quelle fissate dalla legge 14 settembre 1941, n. 1115, rispettivamente in lire 20.000.000 e lire 100.000.000, non sono assolutamente più adeguate all'ordine di grandezza raggiunto, in dipendenza della svalutazione monetaria, degli stanziamenti alle cui eventuali deficienze il Fondo stesso dovrebbe essere in grado di supplire.

L'aumento che si propone di apportare alla assegnazione annuale, da lire 20.000.000 a lire 100.000.000, e il conseguente proporzionale aumento da lire 100.000.000 a lire 500.000.000, della consistenza massima del Fondo, sono ancora ben lontani da un integrale adeguamento dei limiti prebellici al mutato valore

della lira, e vogliono, per il momento, rispondere soltanto allo scopo di poter sopperire alle eventuali necessità impreviste, almeno per quei capitoli le cui spese maggiormente dipendono da fatti incerti e più difficilmente regolabili dalla azione amministrativa, quali quelle relative agli indennizzi per avarie e perdite nei trasporti o per danni alle proprietà e alle persone, alle spese giudiziali e contenziose, ecc., mentre ad un più consistente adeguamento

si potrà provvedere negli esercizi futuri, man mano che lo consentiranno le condizioni generali del bilancio.

Nell'articolo 2 dello schema di provvedimento, viene sancito che, alla maggiore spesa derivante, per l'esercizio 1952-53, al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per effetto dell'aumentata assegnazione annua, si farà fronte con i fondi all'uopo iscritti nel bilancio stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'importo del Fondo di riserva per le spese impreviste costituito presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché le relative assegnazioni annuali che lo alimentano, determinati rispettivamente in lire 100.000.000 e lire 20.000.000, dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, sono aumentati, dall'esercizio 1952-53, rispettivamente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000.

### Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1952-53, al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, per effetto dell'aumentata assegnazione annua di cui al precedente articolo 1, si farà fronte con i fondi all'uopo iscritti nel bilancio stesso.